

**OGGETTO: Interpello n. 913-708/2019**  
**Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

La società [REDACTED], operante nel settore dell'editoria digitale online, rappresenta che sta per iniziare tre nuove attività:

a) corsi didattici in diritto tributario, diritto del lavoro ed informatica di base, rivolti a privati cittadini e aziende, tramite lezioni frontali nella sede operativa aziendale;

b) corsi didattici in diritto tributario, diritto del lavoro ed informatica di base, rivolti a privati cittadini e aziende, tramite servizi e-learning, skype e simili;

c) vendita di materiale didattico in formato digitale.

L'istante, che dichiara di essere iscritto, dal [REDACTED] agosto 2019, nel Registro

dell'alternanza scuola lavoro, chiede se possa operare per i corsi di cui alle lett. a) e b) in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, numero 20) del DPR n. 633 del 1972.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società istante ritiene che, essendo iscritta al Registro Nazionale dell'alternanza scuola-lavoro, ha dimostrato di possedere la sensibilità sociale e l'approccio etico necessari per il raggiungimento delle finalità di tale Istituto; pertanto è del parere di aver diritto automaticamente a svolgere tali attività in esenzione IVA.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'esenzione dall'IVA per *"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (...)"*.

La disposizione sopra riportata subordina l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce: a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale; b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al requisito soggettivo indicato sub b), con risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2001, è stato chiarito che alla terminologia usata dalla norma "istituti o scuole" deve essere attribuito valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che

normalmente presiedono a tale attività e non il significato di un'elencazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione.

Per quanto concerne il requisito relativo al riconoscimento da parte di pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che il precetto contenuto nella norma in esame deve ritenersi ugualmente soddisfatto e l'esenzione operante se, in base alle disposizioni vigenti, il riconoscimento sia effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un'amministrazione pubblica diversa da quella scolastica (cfr. ris. n. 77 del 28 maggio 2001).

In particolare, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, con la circolare n. 22/E del 18 marzo 2008 (cfr. paragrafo 4), è stato precisato che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento (cfr. risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007).

Pertanto, considerato che ogni valutazione in merito alla natura della prestazione educativa (di redazione, promozione, organizzazione, monitoraggio e gestione di un Progetto Formativo di tirocinio), consiste in un accertamento tecnico, si ritiene che alla fattispecie prospettata non sia applicabile l'esenzione di cui all'art. 10, n. 20 del DPR n. 633 del 1972, in quanto l'istante non ha uno specifico accreditamento, per tali corsi, dal soggetto pubblico competente per materia. Resta, pertanto, soggetta ad aliquota ordinaria l'eventuale attività resa dall'istante priva dei suddetti requisiti.

**IL DIRETTORE REGIONALE**



**(firmato digitalmente)**